



**Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
(INWIT S.p.A.)**

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

(MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2025)

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE E NOMINA

- 1.1. Il Comitato Controllo e Rischi (di seguito “**Comitato**”) di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito anche “**Società**” o “**Inwit**”) viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18.4 dello Statuto, in attuazione delle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “**Codice**”), cui Inwit aderisce, e nel rispetto dell’art. 7 dei Principi di Autodisciplina della Società.
- 1.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti del Comitato, stabilendone il numero (preferibilmente dispari e comunque non inferiore a 3). Nella determinazione della composizione del Comitato, il Consiglio di Amministrazione privilegia la competenza e l’esperienza dei relativi componenti evitando una eccessiva concentrazione di incarichi in tale ambito. Il Comitato è composto da soli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti.
- 1.3. I componenti del Comitato devono avere competenze adeguate in relazione ai compiti che sono chiamati a svolgere e, in particolare, il Comitato deve possedere nel suo complesso un’adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la Società. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi in conformità alle raccomandazioni del Codice, la cui valutazione è demandata al Consiglio d’Amministrazione al momento della nomina.
- 1.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente scelto tra i componenti indipendenti il quale ne coordina i lavori e si fa suo portavoce verso il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Comitato più anziano per età. Non può presiedere il Comitato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche se valutato da quest’ultimo indipendente.
- 1.5. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo di Segretario e assiste il Presidente del Comitato nello svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 2.1. Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e, comunque, in corrispondenza con le riunioni del Consiglio di Amministrazione per l’esame delle relazioni finanziarie periodiche. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni di propria iniziativa (eventualmente anche a seguito di segnalazione da parte dei responsabili delle funzioni di controllo), ovvero su richiesta di almeno due componenti il Comitato medesimo. La richiesta di convocazione delle riunioni può provenire anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal *Chief Executive Officer*/Direttore Generale o dal Presidente del Collegio Sindacale.
- 2.2. La convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso è inviato dal Segretario o dai suoi uffici, su incarico del Presidente, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di norma non inferiore a tre giorni, salvo i casi d’urgenza, in cui la convocazione va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo. Copia dell’avviso è inviata al Presidente del Collegio

Sindacale, nonché – per conoscenza – al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e al *Chief Executive Officer*/Direttore Generale.

- 2.3. L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti il Comitato e del Presidente del Collegio Sindacale, di norma contestualmente alla convocazione della riunione e comunque con l'anticipo consentito dalle circostanze, con le stesse modalità adottate per la distribuzione del materiale in vista del Consiglio di Amministrazione.
- 2.4. Il Comitato è validamente riunito in presenza (di persona o mediante audio o videoconferenza) della maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto, la delibera è rinviata alla riunione successiva. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle singole riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer*/Direttore Generale e, informandone questi ultimi, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo. Ove ritenuto opportuno in relazione alle tematiche da trattare, il Comitato può riunirsi in forma congiunta, o parzialmente congiunta, con gli altri comitati endoconsiliari e il Collegio Sindacale.
- 2.5. Le decisioni del Comitato risultano da verbali firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, che vengono messi a disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale.
- 2.6. Il Comitato riferisce sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione nelle forme più opportune, e comunque di volta in volta nella prima riunione utile, tramite il proprio Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, tramite il componente più anziano per età.
- 2.7. Il Comitato assicura un flusso informativo nei confronti del Collegio Sindacale ai fini dello scambio tempestivo delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti e del coordinamento delle attività nelle aree di comune competenza. Ove ritenuto opportuno in relazione alle tematiche da trattare, il Comitato e il Collegio Sindacale si riuniscono congiuntamente, con definizione dell'agenda d'intesa tra i rispettivi Presidenti.
- 2.8. Per quanto qui non regolato (tra cui le modalità di tutela della riservatezza e dei dati delle informazioni forniti), al Comitato si applicano, in quanto compatibili, le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 – COMPITI

- 3.1. Il Comitato svolge i compiti di natura istruttoria, consultiva e propositiva a esso conferiti dal Codice e dai Principi di Autodisciplina della Società.

ARTICOLO 4 – POTERI E MEZZI

- 4.1. Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Esso ha altresì facoltà di disporre di risorse finanziarie, delle strutture della Società (avendo facoltà di chiedere alle funzioni di controllo lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative) ovvero di consulenti esterni di sua scelta, a spese della

Società nel limite del budget aziendale o previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

- 4.2. Il Comitato esercita il proprio ruolo di natura istruttoria, consultiva e propositiva essenzialmente verso il plenum consiliare, direttamente o in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Esso ha altresì facoltà di esprimere indirizzi e raccomandazioni direttamente al *Chief Executive Officer*/Direttore Generale e per il tramite di questi ultimi al management, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

- 5.1. Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.